



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE  
E PER L'INTERMODALITA'

Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA  
tel. 06/41584102 - email [segreteria.apc@mit.gov.it](mailto:segreteria.apc@mit.gov.it)

Roma,

CIRCOLARE D.G. T.S.I. N. 2

Alle Direzioni Generali Territoriali  
LORO SEDI

Agli Uffici Motorizzazione civile e loro Sezioni  
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana  
Assessorato regionale delle infrastrutture e della  
mobilità  
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e  
dei trasporti  
PALERMO  
[dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it)

Alla Regione Valle d'Aosta  
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti  
Dipartimento trasporti – Motorizzazione civile  
AOSTA  
[trasporti@pec.regione.vda.it](mailto:trasporti@pec.regione.vda.it)

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento infrastrutture e mobilità  
Servizio motorizzazione civile  
TRENTO  
[motorizzazione.civile@provincia.tn.it](mailto:motorizzazione.civile@provincia.tn.it)

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Dipartimento beni culturali, musei, patrimoni e  
mobilità - Ufficio motorizzazione  
BOLZANO  
[motorizzazione@provincia.bz.it](mailto:motorizzazione@provincia.bz.it)

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale infrastrutture, mobilità,  
pianificazione territoriale, lavori pubblici,  
università  
TRIESTE  
[territorio@regione.fvg.it](mailto:territorio@regione.fvg.it)

p.c.: Al Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
SEDE

Al Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale  
SEDE

Alle Associazioni di categoria dell'autotrasporto ed  
Enti interessati  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Regolamento (UE) n. 2021/267. Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci e persone su strada e copie certificate conformi. Termini di validità e presentazione domande di rinnovo.

Il 23 febbraio 2021 è entrato in vigore il Regolamento (Ue) n. 2021/267, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021, che reca misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) n. 2020/698.

Il regolamento (UE) n. 2021/267 si applica a decorrere dal 6 marzo 2021, salvo che per le fattispecie di proroga alla cui applicazione gli Stati abbiano rinunciato, per le quali si applica dalla data di entrata in vigore medesima.

Il regolamento in oggetto, per quanto trattato dalla presente circolare, dispone che la validità di una licenza comunitaria per il trasporto di merci e passeggeri, che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di dieci mesi dalla scadenza riportata nel medesimo documento.

Naturalmente, anche la validità delle corrispondenti copie conformi segue il medesimo principio.

Ciò posto, premesso che, per dare certezza giuridica all'attività internazionale posta in essere dalle imprese di trasporto italiane in ambito europeo, dall'inizio del periodo di emergenza connesso all'epidemia Covid-19 l'attività di rilascio delle licenze comunitarie, necessarie sia per il trasporto di merci, sia per il trasporto di persone, da parte della scrivente Direzione generale e delle copie certificate conformi delle stesse da parte dei competenti Uffici è stata individuata come attività indifferibile, come tale essa è stata svolta in modo regolare, senza soluzione di continuità.

Fermo in ogni caso il principio della proroga automatica della validità dei predetti documenti, confermato dal menzionato regolamento (UE) n. 2021/267, si ritiene opportuno evidenziare che l'Amministrazione continua a garantire l'istruttoria delle domande e il rinnovo di licenze, cui deve seguire, come noto, il rilascio delle corrispondenti copie conformi, qualora vengano presentate le apposite istanze agli uffici competenti.

Nel contempo, alla luce di quanto disposto dai citati articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 2021/267, del 16 febbraio 2021, si precisa che, per quanto attiene alle modalità di rinnovo delle licenze comunitarie in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 (ove non già rinnovate) e il 30 giugno 2021 e delle relative copie certificate conformi, la cui validità risulta prorogata dalle predette disposizioni per un periodo di dieci mesi, per evitare il rischio di cumulo delle domande di rinnovo in un periodo limitato, ed al fine di consentire una efficace organizzazione dell'attività di rilascio delle licenze comunitarie, in deroga a quanto disposto con la circolare n. 6/17 del 6.6.2017 (che indica per le domande di licenza per il trasporto di merci un

periodo massimo di due mesi quale termine anticipabile rispetto alla scadenza), fino a nuove disposizioni, si raccomanda alle imprese interessate a presentare domanda di rinnovo di procedervi con un consistente anticipo rispetto alla data di scadenza ed in modo particolare per le imprese che si avvalgono della proroga di dieci mesi della loro validità.

**Si precisa che la proroga di validità delle licenze comunitarie disposta dal regolamento (UE) n. 2021/267 non riguarda le licenze comunitarie rientranti nella proroga di validità disposta dal regolamento (UE) n. 2020/698, ma solo quelle che hanno la loro naturale scadenza nel periodo 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, con proroga quindi decorrente dalla data di scadenza indicata sul documento medesimo.**

Si rammenta che, qualora sia stata rilasciata una nuova licenza comunitaria, a seguito di domanda di rinnovo, le copie certificate conformi della licenza comunitaria precedente restano in concreto prive di base legale, in quanto la validità delle copie conformi è, per principio generale, strettamente dipendente dalla validità della licenza medesima e non conservano validità le copie conformi di una licenza sostituita per rinnovo.

Si sottolinea infine che, in caso di licenza prorogata “ex lege” dal regolamento (UE) n. 2021/267, per ragioni tecniche legate al sistema informatico non è possibile procedere al rilascio di copie certificate conformi della stessa nel periodo di proroga della validità in quanto il sistema non consente la stampa di copie certificate conformi di licenze già “formalmente” scadute.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Vincenzo Cinelli)

